



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

**DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XV LEGISLATURA PROVINCIALE
2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013) - 2018 (elezioni provinciali 21 ottobre 2018)**

ANNO 2018

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
1	26	09.02.2018	ordinanza (red. Barbera) G.U. 14.02.2018 1a serie speciale n. 7 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento ricorso n. 64/2016 depositato in data 04.08.2015 pubblicato in G.U. 23.11.2016, 1ª serie speciale n. 47	ordinamento contabile bilanci (1.8.1.)	<u>l.p. 5 agosto 2016, n. 14</u> (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 – 2018) (art. 7)	dichiara estinto il processo L'estinzione del contenzioso è da correlare alla presa d'atto del Governo in ordine alle modifiche apportate alla disposizione censurata - riguardante il concorso agli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema territoriale provinciale integrato - dall'art. 5 della lp n. 20/2016 (Legge di stabilità provinciale 2017), tese al rispetto dei vincoli imposti alla finanza pubblica, cui ha fatto seguito la rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia (vedasi del GP 9 giugno 2017 e atto depositato il 27 luglio 2017). Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita (vedasi del GP 9 giugno 2017 e atto depositato il 27 luglio 2017), determina l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Il Governo aveva censurato la possibilità che gli enti locali situati nel territorio della Provincia, al fine del raggiungimento dell'equilibrio dei bilanci, potessero considerare anche "l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrate e di spese" in violazione degli artt.

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
						81, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Cost., e delle competenze statutarie di cui all'art. 79 dello Statuto speciale. Rileva, ad avviso del Governo, la disciplina del pareggio di bilancio cui sono tenuti tutti i soggetti pubblici, al fine del rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, che trovano fondamento negli articoli 11 e 117, primo comma, Cost.
2	76	13.04.2018	ordinanza (red. Modugno) G.U. 18.04.2018 1a serie speciale n. 16 giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ordinanza TRGA Trento dd. 27.03.2015, n. 120/2015 G.U. 24.06.2015, 1ª serie speciale n. 25	lavori pubblici (4.4.)	lp 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993) (art. 17, comma 2) art. 117, secondo comma, lett. e) cost., art. 8, primo comma, nn. 1) e n. 17) statuto speciale	<u>dichiara manifestamente inammissibili</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lp n. 9/2014 secondo la giurisprudenza amministrativa la nuova disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 39 del d.l. n. 90 del 2014 (richiamata dall'art. 35-ter della lp n. 26 del 1993) non scardina il principio di inapplicabilità dell'istituto nei casi di falsa dichiarazione, posto che la nuova regolamentazione della materia mira ad evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali (riguardanti oltre che l'incompletezza e le irregolarità, anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni prescritte), in ossequio a istanze "sostanzialistiche" tese a promuovere la massima partecipazione alle gare. Il soccorso istruttorio non copre, peraltro, l'ipotesi, del tutto diversa, della dichiarazione mendace, idonea a fuorviare la stazione appaltante nell'individuazione e nella valutazione dei requisiti di ammissione. In tale evenienza trova applicazione la generale previsione dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, ai sensi del quale la falsità della dichiarazione sostitutiva (forma nella quale deve essere attestato il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare) determina la decadenza "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione" stessa: nella specie, quello di aggiudicazione. Secondo la Corte costituzionale, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'effettiva sussistenza dei vulnera costituzionali denunciati, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili per erroneità del presupposto interpretativo cui è collegata la loro rilevanza
3	94	04.05.2018	sentenza (red. Carosi)	finanza locale (1.8.2.)	legge n. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di illegittimità costituzionale promosse <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 709, 711, secondo periodo, 723,

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			<p>G.U. 09.05.2018, n. 1a serie speciale n. 19</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>ricorso n. 20 depositato in data 10.03.2016 G.U. 27.04.2016, 1ª serie speciale n. 17</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dell'8 marzo 2016</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 9 marzo 2016, n. 2 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi</p>	<p>ordinamento del personale provinciale (1.6.2.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p> <p>organizzazione e sanitaria (3.2.1.)</p>	<p>stabilità 2016)" limitatamente alle seguenti disposizioni: art. 1, comma 219; comma 236; comma 469, secondo periodo (e correlato comma 470); comma 505; comma 510, comma 512, comma 515, comma 516 (e correlato comma 517), comma 541; comma 542; comma 543; comma 544; comma 548, comma 549; comma 574; comma 672; comma 675 (e correlato comma 676); comma 680, quarto periodo; comma 709; comma 711, secondo periodo; comma 723, lettera a), terzo periodo; comma 730</p>	<p>lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015 promosse dalla Provincia in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto speciale, nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 d. lgs 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e all'art. 2 d lgs 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)</p> <p>le censure riguardavano l'ulteriore concorso posto in capo alla Provincia agli obiettivi di finanza pubblica in contrasto con le disposizioni statutarie secondo cui non sono applicabili nelle province autonome norme statali che prevedano obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti nel Titolo VI dello Statuto. Secondo la Corte la disciplina impugnata, analogamente a quella introdotta dalla legge n. 164 del 2016, non implica un'ablazione né dell'avanzo di amministrazione, né del fondo pluriennale vincolato, i quali, nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011, sono rimasti anche per l'anno 2016 nella disponibilità degli enti territoriali titolari. Secondo il Giudice delle leggi la tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata riguarda anche le regioni e le province ad autonomia differenziata e le disposizioni provinciali emanate a seguito dello specifico strumento dell'accordo assumono carattere di "parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti sub-regionali tra i quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati" (sentenza n. 40 del 2014)</p>
4	101	17.05.2018	<p>sentenza (red. Carosi)</p> <p>G.U. 23.05.2018, n. 1a serie speciale n. 21</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p>	<p>legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) limitatamente alle seguenti disposizioni: art. 1, comma 392, primo, secondo, terzo periodo,</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse</p> <p>1) <u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 232 del 2016</u> nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p>via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>ricorso n. 24 depositato in data 28.02.2017 G.U. 19.04.2017, 1ª serie speciale n. 16</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta del 23.02.2017</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.02.2017, n. 4 approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>		<p>art. 1, comma 394, art.1, comma 466, quarto periodo, art. 1, comma 475, lettera a) e lettera b), art. 1, comma 479, lettera a) e comma 483, primo periodo, nella parte in cui richiama il comma 479</p>	<p>prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza;</p> <p><u>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016</u> nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali;</p> <p><u>3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 479, lettera a), e 483, della legge n. 232 del 2016</u>, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., agli artt. 81 e 97 Cost., all'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione)</p> <p>la mancata previsione della "neutralità finanziaria" per tutte le partite di entrata e spesa di natura pluriennale derivanti da programmi già perfezionati in termini di copertura negli esercizi precedenti, implica un vulnus per l'ente territoriale sia per quanto riguarda il principio del pareggio di cui all'art. 81 Cost., sia per quanto riguarda l'art. 97, primo comma, primo periodo, Cost. Nell'ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti, il principio della copertura consiste infatti nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese in relazione sia alla fase previsionale sia all'intero arco di realizzazione degli interventi. Ne consegue che la sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti determina una lesione dell'autonomia dell'ente territoriale, posto che solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						ripartizione delle risorse e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati
5	103	23.05.2018	sentenza (red. Zanon) G.U. 30.05.2018, n. 1a serie speciale n. 22 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 24 depositato in data 28.02.2017 G.U. 19.04.2017, 1ª serie speciale n. 16 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta del 23.02.2017 deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.02.2017, n. 4 approvata ad unanimità di voti legalmente espressi	finanza locale (1.8.2.)	legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) limitatamente alle seguenti disposizioni: art. 1, comma 392, primo, secondo, terzo periodo, art. 1, comma 394, art.1, comma 466, quarto periodo, art. 1, comma 475, lettera a) e lettera b), art. 1, comma 479, lettera a) e comma 483, primo periodo, nella parte in cui richiama il comma 479	dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse in riferimento agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 69, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. l'impugnativa si radica sul concorso delle province al finanziamento della spesa sanitaria. La Corte ha affermato la non fondatezza dell'impugnativa anche per quanto attiene l'erroneità del presupposto interpretativo su cui la stessa si fonda, posto che lo Stato non può imporre alle province autonome ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'accordo concluso in data 15 ottobre 2014, recepito con legge n. 190/2014, escludente modifiche peggiorative, salvo eccezionali esigenze di finanza pubblica idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato. L'accordo è oggetto, tra l'altro, della "clausola di salvaguardia" contenuta nel quarto periodo dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016
6	124	13.06.2018	sentenza (red. Carosi) G.U. 20.06.2018 1a serie speciale n. 25 giudizio di legittimità costituzionale in	finanza locale (1.8.2.)	legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017) art. 10, comma 2, lettera d)	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera d), della l.p. n. 20/2016 nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della l.p. n. 27/2010, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)", le parole ", nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali"

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito	natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			
			via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri contro Provincia autonoma di Trento ricorso n. 30/2017 depositato in data 08.03.2017 pubblicato in G.U. 10.05.2017, 1 ^a serie speciale n. 19			l'art. 10, comma 2, lettera d) della l.p. n. 20/2016 ha modificato l'art. 8 della l.p. n. 27/2010, art. riguardante la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. L'art. 8 modificato prevede che con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, siano definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del bilancio, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie. L'impugnativa promossa dal Governo si radicava sulla violazione della competenza statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost), nonché sulla violazione dell'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale. Secondo la Corte la definizione delle sanzioni spetta allo Stato, dal momento che "per quel che attiene al sistema sanzionatorio, "[l]a finanza delle Regioni a statuto speciale è [...] parte della 'finanza pubblica allargata' nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica" (sentenza n. 425 del 2004)

NUMERO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2018: 7

- | | |
|--|------|
| a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: | n. 6 |
| b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: | n. 1 |
| c) giudizi per conflitto di attribuzione: | n. 0 |

LEGENDA:

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2018 (limitatamente alla XV legislatura) riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;

- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale.

Prospetto aggiornato alla data del 21 ottobre 2018
Gianna Morandi